

ANNO LXXXIX - 2022 NUOVA SERIE A - N. 73,1-2-3-4

# STVDI VRBINATI

DI SCIENZE GIURIDICHE, POLITICHE ED ECONOMICHE



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO

# STVDI VRBINATI

Rivista trimestrale di Scienze Giuridiche, Politiche ed Economiche

## INDICE-SOMMARIO del fascicolo 1-2-3-4

INTRODUZIONE	5
IN RICORDO DI ROBERTA RINALDI	7
TOMMASO ARRIGO, <i>Il contratto di rete per le PMI</i>	9
ERNESTO-MARCO BAGAROTTO, <i>La famiglia e la riforma dell'IRPEF</i>	27
FRANCESCA MARIA CESARONI, <i>Le imprese familiari e la sfida del COVID</i>	45
GIANGIACOMO D'ANGELO, <i>I redditi da attività agricole connesse: per una lettura del requisito della prevalenza in termini anche qualitativi</i>	63
LORENZO DEL FEDERICO, <i>La riforma dell'Irpef tra crisi del sistema ed abbandono dei modelli teorici: note a margine dei lavori parlamentari della XVIII legislatura</i>	91
PAOLO LIBERATI, <i>Problemi di equità orizzontale e verticale nell'imposta personale sul reddito</i>	119
GIUSEPPE MARINI, LIVIA SALVINI, <i>Tassazione di genere, lavoro femminile e delega fiscale</i>	135
ANDREA MONDINI, <i>Spunti critici sulla tassazione dei redditi di lavoro nel progetto di riforma tributaria della XVIII Legislatura</i>	167
PAOLO POLIDORI, DESIREE TEOBALDELLI, <i>Effetti redistributivi e possibili scenari futuri della riforma dell'Irpef e dell'assegno unico universale</i>	197
ELISABETTA RIGHINI, <i>Le PMI e la crisi sanitaria del 2020: profili finanziari</i>	217
FILIPPO RICCI, <i>Il trust quale strumento di passaggio generazionale: problematiche fiscali</i>	259
FRANCESCA STRADINI, <i>La fiscalità del passaggio generazionale delle PMI: problematiche e prospettive</i>	275
PAOLO PASCUCCI, <i>L'organizzazione del lavoro delle piccole e medie imprese dopo la pandemia</i>	287

**Direttore scientifico:** Marco Cangiotti

**Direttore responsabile:** Anna Tonelli

**Comitato direttivo:** Ulrico Agnati, Paolo Polidori, Cesare Silla

**Comitato scientifico:** Andrea Aguti, Gian Italo Bischi, Alessandro Bondi, Licia Califano, Piera Campanella, Antonio Cantaro, Luigino Ceccarini, Francesca Maria Cesaroni, Massimo Ciambotti, Laura Di Bona, Ilvo Diamanti, Andrea Giussani, Matteo Gnes, Rossella Laurendi, Andrea Lovato, Fabio Musso, Paolo Pascucci, Igor Pellicciari, Tonino Pencarelli, Elisabetta Righini, Giuseppe Travaglini, Elena Viganò

**Redazione:** Monica De Simone (coordinamento), Maria Luisa Biccari, Edoardo Alberto Rossi

**Direzione e redazione:** Dipartimento di Economia, Società, Politica (DESP), via Saffi 42, Urbino - Dipartimento di Giurisprudenza (DIGIUR), via Matteotti 1, Urbino

Autorizzazione presso il Tribunale di Urbino del 22 Settembre 1950 n. 24

La pubblicazione della rivista ha avuto inizio dal 1927

**Stampa:** Maggioli Spa - Santarcangelo di Romagna (RN)

ANNO LXXXIX - 2022

NUOVA SERIE A - N. 73,1-2-3-4

# STVDI VRBINATI

DI SCIENZE GIURIDICHE, POLITICHE ED ECONOMICHE



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO



FRANCESCA STRADINI

*La fiscalità del passaggio generazionale delle  
PMI: problematiche e prospettive*

ABSTRACT

- ✓ Quello del passaggio generazionale è uno degli argomenti approfonditi dalla Prof.ssa Roberta Rinaldi e ancora oggi attuali. Da sottolineare sono la asistematicità della normativa impositiva, la complessità degli strumenti che possono essere utilizzati a tal fine nonché l'attualità della questione sulla base della giurisprudenza e della prassi sul punto. Si tratta di un argomento cruciale per la vita dell'azienda che vede coinvolti interessi economici, familiari e in tal senso determinante risulta essere la variabile fiscale.
- ✓ *The corporate generational transition is one of the topics explored by Prof. Roberta Rinaldi still current today. The a- systematic nature of legislation, the complexity of the tools used for this purpose and the relevance of the issue are the aspects to be emphasized in this difficult and delicate moment of business family.*

PAROLE CHIAVE

asistematicità della normativa fiscale, attualità, business family.

KEY WORDS

*asistematicity of tax law, actuality, business family.*



FRANCESCA STRADINI

*LA FISCALITÀ DEL PASSAGGIO GENERAZIONALE DELLE PMI:  
PROBLEMATICHE E PROSPETTIVE*

SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive alla *business family* e *ratio* del passaggio generazionale. – 2. Il passaggio generazionale dell'azienda: regimi impositivi tra neutralità e agevolazioni. – 3. Il passaggio generazionale attuato con la cessione delle partecipazioni: criticità e regimi impositivi. – 4. Il passaggio generazionale tra strumenti "atipici", abuso del diritto e considerazioni conclusive.

**1. Considerazioni introduttive alla *business family* e *ratio* del passaggio generazionale**

Questo del passaggio generazionale risulta essere uno degli argomenti particolarmente graditi ed approfonditi dalla Professoressa Roberta Rinaldi. Da subito e da sempre è evidente a chi l'ha conosciuta la Sua spiccata propensione per l'approfondimento in merito a argomenti estremamente attuali e "nuovi" di carattere trasversale e dunque oggetto di studio e ricerca interdisciplinari rispetto alle materie giuridiche ma anche economiche ed aziendalistiche. Una sensibilità particolare, dunque, per lo studio di argomenti di ricerca portanti che ancora oggi risultano estremamente attuali: così è stato, tra gli altri, appunto per il passaggio generazionale, per il commercio elettronico<sup>1</sup> e ancora ad esempio per la riscossione d'imposta<sup>2</sup>.

Fatta questa dovuta premessa, prima di addentrarsi su quelli che sono gli aspetti, critici e da rilevare, del passaggio generazionale dal punto di visto del diritto tributario e dunque della tanto influente variabile fiscale per l'impresa, occorre individuare il perimetro applicativo di questo istituto. Ci si trova di fronte alla *business family* dunque al connubio famiglia-impresa. In questi termini il passaggio generazionale rappresenterebbe pro-

---

<sup>1</sup> R. RINALDI, (a cura di), *La fiscalità del commercio via internet: attualità e prospettive*, Torino 2001.

<sup>2</sup> R. RINALDI, *Profili ricostruttivi della liquidazione d'imposta*, Trieste 2000.



prio un momento della vita dell'impresa di famiglia, la fase, estremamente delicata tanto se avviene per atto tra vivi quanto *mortis causa*, nella quale risulta evidente la sovrapposizione e l'intreccio tra gli interessi economici coinvolti e quelli familiari. Il primo nodo da affrontare concerne proprio la definizione dell'istituto dell'impresa familiare e in merito quando se ne parla, sulla base della dottrina aziendalistica ed economica sviluppatasi sul punto<sup>3</sup>, si intende fotografare e rilevare una realtà produttiva caratterizzata da una serie di elementi determinanti: un elevato livello di concentrazione della proprietà in pochi soggetti, il controllo a prevalenza familiare e il *potential for generational transfer* vale a dire la volontà di trasferire l'azienda tra gli eredi all'interno della stessa famiglia. Pertanto le condizioni che consentono di individuare un tale tipo di impresa sono differenti: la proprietà del capitale di rischio racchiusa in pochi soggetti; la presenza dei membri della famiglia quali componenti degli organi di direzione e di governo della stessa impresa; ed infine l'intenzione di trasmettere il complesso aziendale alle generazioni future della stessa famiglia<sup>4</sup>.

Se questo è il quadro economico e aziendalistico con il quale confrontarsi e nel quale muoversi, va detto che gli aspetti fiscali che un tale momento della vita imprenditoriale può determinare vanno necessariamente affrontati considerando diversi elementi. Innanzitutto occorre sottolineare l'eterogeneità degli strumenti utilizzabili per perseguire tale fine, eterogeneità resa oggi ancora più complessa dall'utilizzo di altri istituti giuridici, in parte non normati ed in parte già di per sé problematici in quanto propri di altri sistemi giuridici, quali appunto il trust o il patto di famiglia. Quindi va constatata la asistematicità della stessa disciplina se, infatti, si considera la natura – commerciale e / o non commerciale – dei soggetti coinvolti, l'oggetto dell'operazione stessa – vale a dire l'azienda o le partecipazioni – la gratuità o meno dell'operazione ed infine la natura della successione nell'azienda – se *per mortis causa* o per atto tra vivi<sup>5</sup>.

---

<sup>3</sup> G. FERRERO, *Impresa e Management*, Milano 1980; G. AIROLDI, G. BRUNETTI, V. CODA, *Economia aziendale*, Milano 1984; E. VIGANÒ, *Il valore dell'impresa nella successione familiare*, Padova 2005; ID., *La sensibilità al valore nell'impresa familiare*, Padova 2006; L. GUATRI, S. VICARI, *Sistemi di impresa e capitalismo a confronto. Creazione di valore in diversi contesti*, Milano 1994; M.F. CESARONI, M. CIAMBOTTI (a cura di), *La successione nelle imprese familiari. Profili aziendalistici, societari e fiscali*, Milano 2011.

<sup>4</sup> E. VIGANÒ, *Il valore dell'impresa nella successione familiare*, cit.; ID., *La sensibilità al valore nell'impresa familiare*, cit.

<sup>5</sup> Tra gli altri si vedano D. STEVANATO, *Il nuovo regime fiscale dei trasferimenti d'azien-*

Da non sottovalutare comunque, come si diceva nelle poche considerazioni in ricordo della Professoressa Rinaldi, l'attualità dello stesso argomento, affrontato anche di recente dalla giurisprudenza<sup>6</sup> e dalla prassi amministrativa<sup>7</sup>, elementi questi che evidenziano ancora di più oggi la necessità di un maggiore interesse ed intervento da parte del legislatore sul tema soprattutto ed in particolare nell'ottica dell'abuso del diritto<sup>8</sup>.

---

*da a titolo gratuito*, in Riv. Dir. Trib. (1997) 370; BEGHIN, *Il trasferimento d'azienda "mortis causa" per atto gratuito tra vecchie e nuove disposizioni*, in Corr. Trib. (2002) 220; T. TASSANI, *Profili fiscali del passaggio generazionale d'impresa*, Studi 36-2011/T, in [www.notariato.it](http://www.notariato.it)

Nel caso di trasferimento mortis causa, di cui si tralascia la trattazione volutamente, si richiama in materia di Tuir l'art. 58 e l'esenzione di cui all'art. 3, comma IVter, del D. Lgs. n. 346/1990 mentre per la successione nelle partecipazioni i regimi impositivi sono nebulosi mancando riferimenti normativi specifici e optando la prassi per negare la presenza di una destinazione a finalità estranee.

<sup>6</sup> Tra le altre si vedano Corte Costituzionale, sentenza 23/06/2020 n. 120; Cassazione, sentenza 19/12/2018 n. 32823; Cassazione, sez. V, sentenza 24/12/2020 n. 29506; Cassazione, sez. VI, sentenza 16/09/2021 n. 25131; Cassazione, sez. V, sentenza 17/03/2021 n. 7429; Cassazione, 10/03/2021 n. 6591; CT Caserta, sentenza 481/2009; CT Treviso, sentenza 47 48/2009; CTR Veneto, sentenza 22/11/2018 n. 1326; CTR Veneto sentenza 12/7/2018 n. 847; CTR Veneto sentenza 13/12/2019 n. 1325;

<sup>7</sup> Tra le altre si vedano AE, risoluzione 14/06/2007 n. 341/E, "Istanza d'interpello – imposta sostitutiva sui mutui – art. 15 DPR 601/73, art. 5 comma 7, lett. b) d.l. 269/03 – applicabilità agevolazioni alla Cassa depositi e prestiti SpA"; AE, Direzione centrale Normativa e contenzioso, risoluzione 6/8/2007 n. 48/E, "Scissione di società consolidante e trattamento perdite. Istanza d'interpello ex art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 alla Alfa SpA"; AE, Direzione centrale Normativa e contenzioso,, circolare 22/1/2008 n. 3/E, "Successioni, donazioni, atti a titolo gratuito e costituzione di vincoli di destinazione"; AE, Direzione centrale Normativa e contenzioso, risoluzione 6/10/2008 n. 374/E, "Interpello Applicazione dell'agevolazione di cui all'articolo 1, commi 242-249, legge 27/12/2006, n. 296 (c.d. bonus aggregazione) ad un'operazione di conferimento d'azienda"; AE, Direzione centrale Normativa e contenzioso, risoluzione 18/11/2008 n. 446/E, "Interpello ai sensi dell'art. 11 della legge 27 luglio 2000 n. 212 – operazioni societarie – trattamento tributario donazioni e conferimenti di partecipazioni azionarie (articolo 3, comma 4-ter D. Lgs. n. 346/1990 – art. 67 e 117 DPR n. 917/1986; AE, Direzione centrale Normativa e contenzioso, risoluzione 23/4/2009 n. 110/E, "Istanza di interpello – art. 11 legge 27/7/2000 n. 212 – Disciplina fiscale del trust ai fini delle imposte indirette – Agevolazioni fiscali ex art. 3, comma 4ter del D. Lgs. 346/1990"; AE, Dir. Centrale persone fisiche, Lavoratori autonomi e enti non commerciali, risposta del 25/08/2021 n. 552, "Acquisto partecipazioni propedeutico al conferimento in regime di realizzo controllato ex art. 177, co 2-bis, Tuir. Conferimento a favore di Newco neo costituite seguiti dal trasferimento a favore dei figli – Articoli 175 e 177 co 2 Tuir, art. 3 comma 4ter del TUS tutte in [www.def.finanze.it](http://www.def.finanze.it)

<sup>8</sup> In tema di abuso del diritto, di cui all'art. 10 bis Legge 27/07/2000 n. 212, *Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente*, in G.U. n. 177 del 31/07/2000, si vedano

## 2. Il passaggio generazionale dell'azienda: regimi impositivi tra neutralità e agevolazioni

Un'ipotesi di attuazione del passaggio generazionale è quella che vede coinvolta l'azienda, ex art. 2555 del Codice Civile. In merito a tale oggetto, è possibile individuare e trattare di due tipologie di operazioni, la donazione e il conferimento d'azienda, fattispecie ovviamente caratterizzate da elementi tipizzanti e dunque risvolti fiscali differenti<sup>9</sup>.

Quanto alla donazione dell'azienda, si tratta della forma tipica più utilizzata dall'imprenditore contribuente per realizzare il passaggio generazionale. La disciplina in materia di imposte dirette sul punto è da ricercarsi nell'art. 58 del Tuir che, al primo comma, sancisce la neutralità di tale fattispecie prevedendo non l'esenzione ma il rinvio della stessa imposizione. Si è di fronte dunque ad un'operazione caratterizzata dalla cosiddetta neutralità se si guarda alla posizione del contribuente donante. Tuttavia ciò che si vuole sottolineare è lo spostamento dell'imponibilità in capo al donatario. Questi, infatti, ricevuta l'azienda quale complesso di beni dovrà procedere ad una valutazione sulla base della contabilità del donante: ciò significa procedere prendendo necessariamente conto di quello che è il valore fiscalmente riconosciuto, un parametro storico dunque. Un valore che, nel caso di successiva vendita da parte dello stesso donatario, può ben determinare per lo stesso plusvalenze latenti<sup>10</sup>.

Occorre tuttavia distinguere il regime impositivo di tale operazione a seconda della stessa natura del donatario. Nel caso in cui questi non rivesta la qualifica di imprenditore, la tassazione reddituale chiamerebbe in gioco una particolare categoria di reddito: infatti l'eventuale plusvalenza entrerebbe nella categoria dei redditi diversi, ex art. 67 Tuir.

---

tra gli altri G. FALSITTA, *Abuso del diritto, elusione e simulazione: rapporti e distinzioni*, in Riv. Dir. Trib. (2010) 349; A. FEDELE, *Aspetti negoziali e forme di impresa tra opponibilità, simulazione e riqualificazione*, in Riv. Dir. Trib. (2010) 1101; V. MASTROIACOVO, *L'abuso del diritto o elusione in materia tributaria: prime note nella prospettiva della funzione notarile*, Studio n. 151-2015/T, in [www.notariato.it](http://www.notariato.it); FRANSONI, *La multiforme efficacia nel tempo dell'art. 10bis dello Statuto*, in Corr. Trib. (2015) 4362; F. GALLO, *La nuova frontiera dell'abuso del diritto in materia fiscale*, in Rass. Trib. (2015) 1315.

<sup>9</sup> Sul punto tra gli altri M. BASILAVECCHIA M.P. NASTRI MONTEFORTER, *I trasferimenti aziendali: questioni aperte*, Studio CNN n. 81/2009/T in [www.notariato.it](http://www.notariato.it); V. MASTROIACOVO, *Non è soggetto ad imposizione il passaggio generazionale dell'azienda*, in Corr. Trib. (2008) 326; A. DI PIETRO (a cura di), *Atti societari ed imposizione indiretta: dalle Direttive comunitarie alla nuova riforma tributaria*, Padova 2005.

<sup>10</sup> T. TASSANI, *Profili fiscali del passaggio generazionale d'impresa*, cit.

Qualora, per contro, si sia di fronte ad un donatario rientrante nella fattispecie di impresa, occorre distinguere due ipotesi: una relativa al donatario imprenditore individuale, l'altra all'ipotesi di società e/o ente commerciale. Nel caso di imprenditore individuale si avrebbe una sopravvenienza solo nell'ipotesi in cui la donazione non riguardasse la sfera personale. Infatti tale donazione determinerebbe un entrata straordinaria generante una sopravvenienza attiva da valutare a valore normale ex art. 9 Tuir<sup>11</sup>. Per contro qualora la stessa operazione riguardasse la sfera personale, non emergerebbe alcuna sopravvenienza. Nel caso in cui, invece, il donatario fosse una società commerciale o un ente commerciale, dal momento che non sarebbe possibile intravedere una sfera personale e/o extra.-imprenditoriale, il problema non si porrebbe affatto poiché emergerebbe sempre e comunque una sopravvenienza attiva.

Nell'ambito delle imposte indirette il legislatore prevede un regime favorevole, quasi proprio a tutela della particolarità del momento aziendale. Infatti quanto all'iva non si ha l'applicazione di questa imposta ex art. 2 comma III, del DPR n. 633/1972, dal momento che l'operazione ha ad oggetto l'azienda e/o un ramo di essa. Mentre l'imposta sulle successioni e donazioni, così come le imposte ipocatastali in caso di presenza di immobili, vanno applicate, anche se è prevista l'agevolazione di cui all'art. 3, comma IV ter, del D. Lgs 346/1990 (Tusd) alla presenza di una serie di condizioni: oggetto della stessa donazione deve essere l'azienda o parte di essa; i beneficiari sono necessariamente da individuare nel coniuge e nei discendenti; il donatario deve proseguire l'attività per un periodo non inferiore a cinque anni; ed infine con l'atto di donazione si deve rendere anche la dichiarazione che attesti la volontà del donatario di continuare l'attività d'impresa per altri cinque anni almeno.

Quanto all'altra operazione, quella del conferimento d'azienda, nell'ambito delle imposte dirette si è di fronte ad un ulteriore sistema impositivo particolarmente favorevole per il soggetto passivo dal punto di vista fiscale. Infatti ex art. 176 Tuir è possibile intravedere un regime di neutralità dettato dalla continuità dei valori fiscali da un soggetto ad un altro, entrambi residenti, senza l'emersione di alcuna plusvalenza.

---

<sup>11</sup> Sulla base dell'art. 9 TUIR è possibile identificare il valore normale nel prezzo mediamente praticato per i beni e servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione. Sulla questione si permette di rinviare a F. STRADINI, *Valore normale e regimi fiscali di circolazione dei beni. Profili sostanziali e procedurali*, Roma 2017.

Nelle imposte indirette, si applica anche per questa fattispecie l'esclusione dal perimetro applicativo dell'iva, ex art. 2, comma III, del DPR 633. Mentre per quale che concerne l'imposta di registro e le imposte ipo-catastali l'imposta viene determinata in misura fissa in quanto collegata all'atto e non agli effetti giuridici della stessa operazione.

### **3. Il passaggio generazionale attuato con la cessione delle partecipazioni: criticità e regimi impositivi**

Più oneroso risulta essere, per contro, il regime impositivo qualora oggetto del passaggio generazionale sia la partecipazione nella società di famiglia.

In effetti se si guarda alla donazione delle partecipazioni il regime non risulta per nulla favorevole al contribuente, anche se la situazione è differente a seconda della presenza dell'imprenditorialità o meno nella persona del donante e/o del donatario. Nel senso che di fronte ad un donatario imprenditore e con una partecipazione detenuta nell'esercizio stesso dell'impresa, si verifica la fattispecie della destinazione a finalità estranea e dunque il regime impositivo va ricercato negli artt. 85 e 86 del Tuir. In altre parole da una tale operazione si realizzano ricavi, se la partecipazione è iscritta nell'attivo circolante, o plusvalenze, se tra le immobilizzazioni finanziarie, e soltanto nel caso in cui in capo al donante vi siano tutte le condizioni per l'applicazione della PEX si applica il regime più vantaggioso caratterizzato appunto dall'esenzione delle plusvalenze. Qualora per contro il donante non sia un imprenditore, trattandosi di un trasferimento a titolo gratuito se ne escluderebbe la tassazione.

Nell'ambito della fiscalità indiretta per contro si applica l'agevolazione di cui all'art. 3, comma IV ter, del D. Lgs. n. 346/1990 se si ha un rapporto di coniugio e/o discendenza ma con una serie di differenze a seconda che oggetto della donazione siano le partecipazioni in soggetti passivi IRES – nel qual caso l'esenzione è garantita solo in presenza del controllo della società – o in società di persone – ipotesi per la quale la tassazione è esclusa a prescindere dal tipo di partecipazione.

Per evitare un tale tipo di regime spesso si utilizza un'altra operazione: quella del conferimento d'azienda che garantisce comunque il mantenimento del controllo indiretto della società. In genere infatti, l'imprenditore individuale nel momento in cui decide di cessare la propria attività pensa di conferire l'azienda nella società – di persone o di capitali – costituita e/o gestita dai figli, mantenendo così almeno nel primo momento del passaggio sicuramente più critico una gestione ed influenza indiretta tramite la parte-

cipazione stessa. Dal momento che la stessa donazione risulterebbe troppo gravosa nel sistema legislativo attuale, nella pratica si cerca di evitarla con strumenti giuridici legittimi.

Un esempio in tal senso si ha in quelle pratiche che utilizzano il conferimento dell'azienda e la successiva donazione delle partecipazioni ricevute in cambio agli altri soci. Infatti in questo modo è possibile usufruire del regime di neutralità ex art. 176 Tuir per la prima operazione del conferimento d'azienda. La successiva donazione delle partecipazioni ai familiari non imprenditori non determina un reddito imponibile. Dal lato delle indirette si sconta il registro in misura fissa e si ha l'esenzione per la donazione delle partecipazioni.

Un'altra pratica è quella che vede donare l'azienda ai familiari soci con il successivo conferimento da parte di questi della stessa azienda in società. In questo caso si usufruisce del regime di neutralità di cui all'art. 58 Tuir e per le indirette l'operazione stessa risulta nel complesso esente.

Tuttavia l'utilizzo di questi strumenti pone dubbi in merito all'eventuale abuso del diritto che una tale operazione potrebbe determinare, come si accennerà a breve.

Senza contare poi che un'ulteriore situazione emergerebbe nel caso di successione *mortis causa*. In questo caso la successione esula dalla volontà del soggetto e comunque può avere ad oggetto l'azienda o le stesse partecipazioni. Nel primo caso si ha il regime di neutralità di cui all'art. 58 Tuir a prescindere dal fatto che l'erede continui o meno l'esercizio dell'impresa e l'esenzione per le imposta di successione e catastali, oltre che l'esclusione da iva. Se invece oggetto della successione *mortis causa* sono le partecipazioni si può intravedere una tendenza generale alla neutralità fiscale proprio perché si sottolinea la caratteristica tipica della fattispecie quale risulta essere la gratuità dell'operazione stessa.

#### **4. Il passaggio generazionale tra strumenti "atipici", abuso del diritto e considerazioni conclusive**

Molto interessante è l'interpretazione che viene data di queste operazioni nell'ottica dell'abuso del diritto, di cui all'art. 10 bis dello Statuto dei diritti del contribuente<sup>12</sup>.

---

<sup>12</sup> Legge 27/07/2000 n. 212, *Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente*, cit.

Secondo l'autorevole interpretazione della Corte di Cassazione «*le operazioni di passaggio generazionale non possono considerarsi abusive*»<sup>13</sup>. La questione controversa su cui il Supremo giudice si è espresso riguardava la cessione di quote, previa rivalutazione, da una società ad una neo costituita srl, partecipata dagli stessi cedenti, cessione avvenuta a titolo oneroso e dunque con pagamento di corrispettivo e successivo rimborso attraverso i dividendi distribuiti alla nuova srl da parte della partecipata. Il Giudice, in particolare, esclude dunque la presenza dell'abuso del diritto facendo leva proprio sulla finalità di questa e di operazioni simili: non la volontà del donante di arricchire gratuitamente uno o più soggetti quanto piuttosto quella di consentire, in un momento particolarmente difficile e ostico della vita aziendale, a beneficiari – familiari di utilizzare la stessa azienda. Quindi se si guarda agli effetti giuridici e alla causa concreta di questa come di altre operazioni è evidente come si possa escludere l'elusione ogniqualevolta il mezzo sia coerente con la volontà dei soggetti<sup>14</sup>. Come ad esempio in caso di conferimento in azienda e successiva donazione delle partecipazioni o donazione dell'azienda ai familiari e successivo conferimento della stessa in società.

In questo senso è possibile intravedere come anche altri “nuovi” e differenti strumenti possano essere utilizzati in questa ottica del passaggio generazionale. Il riferimento, anche in queste ipotesi problematico e asistematico, è al patto di famiglia e al trust<sup>15</sup>.

Il patto di famiglia<sup>16</sup>, nella sostanza economica, risulta essere proprio un

<sup>13</sup> Cassazione, sez. VI, sentenza 16/09/2021 n. 25131

<sup>14</sup> Tra le altre si vedano Cassazione, sez. V, sentenza 21/01/2011 n. 1372; Cassazione, sez. V, sentenza 05/12/2014 n. 25758; Cassazione, sez. V, sentenza 14/11/2015 n. 439; Cassazione, ordinanza 6/11/2020 n. 24839; Cassazione, sez. V, sentenza 26/06/2016 n. 4604; nonché CTP Veneto, sentenza 22/11/2018 n. 1326; CTP Veneto, sentenza 12/07/2018 n. 847; CTP Veneto, sentenza 13/12/2019 n. 1325; CTP Padova, sentenza 20/02/2020 n. 58. Nella prassi tra le altre AE, Direzione Centrale Normativa, risoluzione 17/10/2016 n. 93/E, *Articolo 11, comma 1, lett. c), legge 27 luglio 2000 n. 212 – Assegnazione agevolata ai soci regime introdotto dall'articolo 1, commi 115 – 120, della legge di stabilità 2016*; AE, Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali, risposta 30/10/2019 n. 450, *Scambio di partecipazioni mediante conferimento art. 177, comma 2 del TUIR seguito dalla stipula di un patto di famiglia art. 3, comma 4ter del TUS Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000 n. 212*, in [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)

<sup>15</sup> Tra gli altri P. PURI, *Prime riflessioni sul trattamento fiscale del patto di famiglia*, in *Dir. Prat. Trib.* (2008) 565.

<sup>16</sup> Di cui all'art. 768 bis C.C.

È patto di famiglia il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l'imprenditore trasfe-

istituto individuabile dal punto di vista civilistico nell'ottica di questa tipica funzione, consentire il passaggio generazionale di imprese e/o di partecipazioni. Tuttavia dal punto di vista impositivo non è ancora prevista una normativa *ad hoc*. Sul punto è intervenuta anche la giurisprudenza estendendo l'applicazione dell'esenzione di cui all'art. 3, comma 4-ter, del TUSD ai fini delle imposte sulle successioni e donazioni tanto per le liquidazioni ai legittimari virtuali quanto ai non assegnatari<sup>17</sup>. Ciò viene affermato proprio nell'ottica della continuità aziendale, quale valore giustificativo di tutta l'operazione.

Quanto al trust, data la sua *ratio*, questo strumento ben potrebbe essere utilizzato per la segregazione del patrimonio del disponente, in questo caso costituito da aziende e/o partecipazioni, garantendo la continuità della stessa *ratio* d'impresa attraverso l'attività di gestione del *trustee*. Dal punto di vista impositivo, nell'ambito della fiscalità diretta il trust è annoverato da legislatore tra i soggetti passivi IRES. In relazione alle indirette si ha l'imposizione sull'atto di costituzione e qualora, come spesso accade, con esso non si effettui subito la dotazione patrimoniale ma ciò avvenga con una segregazione successiva, la tassazione è spostata in questo secondo momento.

Come si evince dall'analisi in questione la questione del passaggio generazionale risulta estremamente attuale ma anche problematica. Una tale problematicità risulta essere strettamente correlata a due fattori principalmente: sono evidenti infatti, come si è analizzato, la molteplicità e la diversità degli strumenti che possono essere utilizzati in questo senso; inoltre va rimarcata l'assenza di principi comuni e la asistematicità della disciplina a seconda dello strumento coinvolto e della natura del soggetto che vi partecipa. Da questo punto di vista sembra necessario, dunque, un intervento più sistematico sulla questione che consenta di fugare ogni possibile dubbio su elementi di abuso del diritto, sottolineando la sostanza economica del trasferimento e il particolare e difficile momento della vita aziendale nell'ottica del principio fondante a livello impositivo della continuità aziendale, principio che deve risultare trainante soprattutto nella prospettiva impositiva<sup>18</sup>.

---

risce, in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti.

<sup>17</sup> Cassazione, sez. V, sentenza 24/12/2020 n. 29506.

<sup>18</sup> Sul punto tra le altre in questo senso CTR Veneto, sentenza 22/11/2018 n. 1326; CTR Veneto, sentenza 12/7/2018 n. 847; CTR Veneto, sentenza 13/12/2019 n. 1325



La pubblicazione degli articoli proposti a Studi Urbinati  
è subordinata alla valutazione positiva di due *referees* che esaminano gli articoli  
secondo il procedimento di *peer review* e con il sistema del *double blind*.

Finito di stampare nel mese di dicembre 2022  
nello stabilimento Maggioli S.p.A.  
Santarcangelo di Romagna

**ISSN 1825-1676**  
**(Online) ISSN 2464-9325**